



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 173

della Giunta comunale

Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA DELL'UNITA' IMMOBILIARE A GARDOLO DI TRENTO
IN VIA S. ANNA N. 5, PER CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' DI SCUOLA DELL'ABITARE
A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'.

Il giorno 22.06.2026 ad ore 09:17 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**

Assenti: Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3506/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” ha definito il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplinata l'organizzazione dei vari servizi, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. ha approvato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale”;
- con la deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2021 n. 911, sono state tra l'altro, individuate le competenze di livello locale ai sensi dell'art. 8 della L.p. 3/2006, nonché i livelli essenziali transitori da collocare nelle diverse macroaree;
- con la deliberazione della Giunta provinciale 23 dicembre 2024 n. 2187, è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.;

atteso che:

- in base al combinato disposto dell'art. 8, comma 1 della succitata L.p. 13/2007 e dell'art. 8, comma 4, lettera b) della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trento”, il Comune di Trento esercita in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che nel loro insieme formano il Territorio Val d'Adige, le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo 19.01.2012 n. 23587 racc. in materia di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto dello stesso al Comune di Trento e, in particolare, al Servizio Welfare e coesione sociale;
- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia Autonoma di Trento esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;

considerato che, a far data dall'anno 2023, nell'ambito delle politiche di inclusione sociale e in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 108 di data 27.07.2022, sul Territorio Val d'Adige è stato consolidato, tramite procedura collaborativa con finanziamento a contributo a norma dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007, il servizio Scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi, che rientra nella fattispecie della scheda 4.1 “Abitare accompagnato per persone con disabilità” del Catalogo dei servizi socio-assistenziali provinciale;

evidenziato che detto servizio si rivolge a persone con disabilità che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma attraverso percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (Scuola dell'abitare). Con la procedura si è provveduto inoltre a dare attuazione alle due progettualità finanziate con fondi PNRR (progetti abitativi autonomi - azione B Abitazione dell'Avviso pubblico 1/2022) relative alla Missione 5, Componente 2, linea di investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” di cui il Comune di Trento è soggetto esecutore, con le quali sono stati arredati e domotizzati degli alloggi in disponibilità pubblica per realizzare dei co-housing per persone con disabilità;

dato atto che, a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 16.01.2023, con determinazione dirigenziale n. 15/99 del 28.03.2023 si è provveduto ad approvare l'affidamento e il correlato finanziamento del

suddetto servizio a favore de La Rete società cooperativa sociale, per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026, come da convenzione n. 32982 racc. del 20.10.2023;

precisato che nella suindicata convenzione veniva espressamente prevista la messa a disposizione in capo alla cooperativa di due alloggi individuati presso lo stabile di via Sant'Anna 5 a Gardolo, presso il Palazzo Crivelli, uno da destinarsi alle attività specifiche della Scuola dell'abitare e uno a training di vita autonoma;

richiamata la deliberazione n. 126 di data 10 dicembre 2025 con la quale il Consiglio comunale ha preso atto della necessità di rivedere alcuni dei servizi rivolti alle persone con disabilità sul Territorio Val d'Adige, a seguito alle modifiche introdotte dalla riforma del settore di cui al D.Lgs. n. 62 del 7 aprile 2024 in materia di disabilità e della conclusione delle progettualità afferenti al PNRR prevedendo:

- per la Scuola dell'abitare il superamento del modello di finanziamento a contributo con un unico soggetto gestore, passando a un sistema di contribuzione con erogazione diretta a favore delle persona con disabilità a copertura delle spese effettivamente sostenute, all'interno del sistema di Abitare sociale disciplinato dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 768 di data 14 maggio 2021 e n. 483 di data 12 aprile 2024;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale, in caso di proroga della scadenza del PNRR, la valutazione circa la possibilità di prorogare l'attuale affidamento a contributo del servizio Scuola dell'abitare e progetti abitativi autonomi, di cui al punto precedente, in scadenza al 31.03.2026 fino all'eventuale nuovo termine fissato, al fine di poter concludere tutte le attività previste nelle progettualità con una tempistica più favorevole e graduale per i beneficiari e di dare agli stessi continuità;
- per il servizio abitare accompagnato per persone con disabilità (progetti abitativi autonomi) l'affidamento mediante la procedura collaborativa e di amministrazione condivisa della concessione ed erogazione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della Legge provinciale 13/2007, per il periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2028 eventualmente prorogabile di due anni, a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute;
- per l'intervento "costruzione e promozione di reti territoriali per persone con disabilità, loro famiglie e caregivers" l'affidamento mediante la procedura collaborativa e di amministrazione condivisa della concessione ed erogazione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della Legge provinciale 13/2007, per il periodo dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030, a parziale copertura delle spese effettivamente sostenute;

atteso che, tenuto conto dello slittamento della scadenza del PNRR dal giorno 31 marzo 2026 al giorno 30 giugno 2026, in applicazione della suindicata deliberazione consiliare con determinazione dirigenziale n. 638 del 16.03.2026 si è provveduto a prorogare fino al 30 giugno 2026 la durata della vigente convenzione stipulata con la cooperativa La Rete per garantire la conclusione delle attività PNRR;

richiamata la propria deliberazione n. 115 di data 27 aprile 2026 con la quale è stata indetta la nuova procedura collaborativa per individuare un soggetto gestore per la realizzazione del servizio di abitare accompagnato per persone con disabilità nel Territorio Val d'Adige, che prevede l'erogazione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007, per dare continuità alle progettualità avviate attraverso il finanziamento PNRR, individuando gli alloggi destinati alla sua realizzazione, tra i quali vi è ricompreso quello ubicato in via Sant'Anna 5 a Gardolo presso il Palazzo Crivelli precedentemente destinato a training di vita autonoma;

preso quindi atto che dal giorno 1° luglio 2026 il secondo alloggio ora utilizzato per l'attività di Scuola dell'abitare, contraddistinto dalla p.ed. 89 sub. 7 in C.C. Gardolo con una superficie di 202 metri quadrati, risulterebbe libero da ogni utilizzo istituzionale corrente;

vista la richiesta di data 15 giugno 2026 avanzata dalla cooperativa La Rete con nota assunta al prot. n. 252706 del 18 giugno 2026, di proroga dell'utilizzo dei locali attualmente destinati alla Scuola dell'abitare attualmente gestito dall'Ente presso Palazzo Crivelli fino al giorno 31 dicembre 2026. La richiesta è motivata dal fatto che la cooperativa ha avviato la ricerca sul mercato immobiliare di un nuovo appartamento ove proseguire l'attività di Scuola dell'abitare, appartamento individuato ma non libero prima del mese di ottobre 2026 e con la necessità di eseguire i lavori di adeguamento, della durata di un paio di mesi, richiesti per lo svolgimento dell'attività a favore di persone con disabilità;

dato quindi atto che dal giorno 1° luglio 2026 si verrebbe ad interrompere, fino presumibilmente al mese di gennaio 2027, l'attività della Scuola dell'abitare attualmente in essere; questo avrebbe sicuramente un grave impatto destabilizzante per gli utenti attualmente ospitati

presso l'appartamento, persone con disabilità e quindi bisognose anche di stabilità negli spazi abitati, e per le loro famiglie che vedrebbero bloccarsi il percorso di crescita dell'autonomia abitativa avviato in questi anni;

evidenziato, inoltre, che nell'adiacente alloggio di Palazzo Crivelli proseguono le attività del servizio abitare accompagnato per persone con disabilità (progetti abitativi autonomi), finanziato anche con fondi PNRR, e che quindi il proseguo delle attività di Scuola dell'abitare garantirebbe un presidio costante di operatori professionali nel Palazzo medesimo con un vantaggio complessivo;

preso atto che la cooperativa La Rete con la suindicata nota, considerato che dal 1° luglio 2026 verrà meno il contributo erogato da questa Amministrazione a parziale copertura dei costi del servizio di Scuola dell'abitare, chiede l'utilizzo temporaneo dei locali di Palazzo Crivelli ora destinati al servizio a titolo gratuito;

richiamata la nota di data 18 giugno 2026 prot. n. 252596 dell'Ufficio Patrimonio con la quale il valore locativo mensile dell'alloggio viene quantificato in euro 10,50 al metro quadro;

dato atto che l'articolo 19 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della L.p. 23/1992 (Legge provinciale sull'attività amministrativa) prevede, al comma 1, che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a Enti pubblici e privati – nel cui alveo rientra la concessione in uso gratuito di un immobile patrimoniale – debba essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri e delle modalità (avviso pubblico) cui l'Amministrazione stessa deve attenersi;

considerato che i tempi tecnici strettamente necessari alla predisposizione ed espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dell'immobile non risultano compatibili con l'imminente scadenza del titolo di utilizzo in essere;

tenuto conto delle oggettive difficoltà che caratterizzano l'attuale situazione immobiliare nel territorio, contraddistinto da una carenza di alloggi disponibili e da dinamiche che rendono complesso il reperimento di strutture abitative che abbiano i requisiti strutturali, anche in termini di dimensioni ed accessibilità, per realizzare attività a favore di persone con disabilità;

considerato che la Scuola dell'abitare si configura come intervento socio-assistenziale ad alta valenza educativa in quanto è mirato a sviluppare l'autonomia delle persone con disabilità attraverso percorsi basati su riferimenti ambientali che diventano una vera e propria palestra sperimentale delle proprie capacità;

rilevata l'importanza di garantire continuità ai progetti già avviati ed evitare un'interruzione in modo che la cooperativa La Rete possa accompagnare con gradualità i beneficiari verso una diversa soluzione, prevista orientativamente entro gennaio 2027;

ritenuto, pertanto, rispondente all'interesse pubblico salvaguardare il benessere e la serenità dei beneficiari, assicurando la prosecuzione lineare della Scuola dell'abitare, evitando disagi derivanti da una sospensione temporanea dell'intervento o da soluzioni transitorie non ottimali;

preso atto che, in forza di quanto stabilito dalla sopra richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 126 del 10 dicembre 2025, circa il passaggio al sistema di contribuzione diretta ai beneficiari per la Scuola dell'abitare, la cooperativa La Rete non beneficerà più di alcun contributo economico specifico a riguardo;

valutato che l'applicazione di un canone di locazione per il periodo transitorio dal 01.07.2026 al 31.12.2026, in totale assenza di un correlato finanziamento pubblico in capo alla cooperativa, renderebbe l'intervento economicamente insostenibile, determinandone l'interruzione;

rilevato che l'azione amministrativa, perseguendo l'interesse pubblico, deve orientarsi ai principi di efficienza, economicità e del risultato;

ritenuto, in attesa di definire la futura e definitiva destinazione dell'immobile, sulla base degli indirizzi programmatici e gli obiettivi che questo Organo intenderà raggiungere, di accogliere la richiesta avanzata dalla cooperativa La Rete per l'utilizzo temporaneo dell'alloggio, autorizzando la concessione in uso gratuito per il periodo dal 01.07.2026 al 31.12.2026, salvo gli oneri per le utenze e gli interventi di manutenzioni ordinaria strettamente connessi all'utilizzo;

richiamato il vigente Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 3 febbraio 2026;

atteso che l'articolo 71, comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) prevede la facoltà per gli Enti locali di concedere in comodato beni immobili di proprietà pubblica, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore per lo

svolgimento delle loro attività, ponendo a carico del concessionario l'onere di effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione necessari a mantenere la funzionalità del bene;

considerato che, pur non trovando la succitata norma una diretta e letterale applicazione nel caso di specie, poiché l'alloggio di Gardolo viene concesso temporaneamente per dare continuità a una specifica e pregressa progettualità sociale territoriale e non per le attività istituzionali generali dell'Ente, la stessa esprime chiaramente il principio e la volontà del legislatore nazionale di favorire il recupero e la valorizzazione di spazi pubblici temporaneamente inutilizzati a beneficio della collettività, che di fatto è sottesa alla concessione gratuita dell'immobile, oggetto del presente provvedimento;

richiamati l'articolo 9, comma 3, lettera a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti a norma del quale compete alla Giunta comunale indicare gli indirizzi concernenti le operazioni immobiliari e le concessioni di beni immobili di proprietà dell'Amministrazione che siano previste nel P.E.G. o in altri strumenti di programmazione in modo generico e l'art. 12, comma 4 ter, lettera b) del medesimo Regolamento, ai sensi del quale compete ai Dirigenti l'assunzione dei provvedimenti a contrarre concernenti operazioni immobiliari aventi ad oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali su beni immobili, nel caso di operazioni non previste negli strumenti di programmazione e non puntualmente definite negli stessi e/o nel P.E.G., subordinatamente all'approvazione da parte della Giunta comunale dei necessari indirizzi;

evidenziata, quindi, la necessità di incaricare la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale di adottare il provvedimento necessario per la messa a disposizione a titolo gratuito, a favore de La Rete società cooperativa sociale, dell'alloggio individuato dalla p.ed. 89 sub. 7 in C.C. Gardolo per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, al fine di garantire la continuità delle attività di Scuola dell'abitare già avviate, prevedendo che restino a totale ed esclusivo carico della medesima cooperativa le spese vive relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, asporto rifiuti) e gli interventi di manutenzione ordinaria strettamente connessi all'utilizzo e alla conduzione dell'immobile per il periodo indicato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici approvato con deliberazione consiliare 03.02.2026 n. 10;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire l'utilizzo dell'appartamento entro il giorno 1° luglio 2026;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di prendere atto che il Comune di Trento è proprietario di un appartamento in via S. Anna n. 5 presso il Palazzo Crivelli, contraddistinto dalla p.ed. 89 sub. 7 in C.C. Gardolo, di 202 mq, che si renderà libero ed inutilizzato dal giorno 1° luglio 2026;
2. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale di adottare il provvedimento necessario per la messa a disposizione a titolo gratuito, a favore de La Rete società cooperativa sociale, dell'appartamento di cui al punto 1. per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, al fine di garantire la continuità delle attività di Scuola dell'abitare già avviate, prevedendo che restino a totale ed esclusivo carico della medesima cooperativa le spese vive relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, asporto rifiuti) e gli interventi di manutenzione ordinaria strettamente connessi all'utilizzo e alla conduzione dell'immobile per il periodo indicato;
3. di prendere atto che il vantaggio economico a favore de La Rete società cooperativa sociale per la messa a disposizione a titolo gratuito dell'appartamento è quantificato in euro 12.726,00;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).